




COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n.1 del 22.04.2013



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

art.1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina criteri generali e articolazione dei controlli interni nel Comune di Siena, secondo quanto stabilito dall'art.147 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n.213.

Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della performance di cui al Capo II del Titolo II del D.Lgs. n.150/2009 - previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - ed il Regolamento di contabilità.

art.2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI E LORO FINALITA'

Il sistema dei controlli interni dell'ente, ai sensi del citato art.147 del D.Lgs. n.267/2000, si articola in:

- a) **controllo strategico** diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- b) **controllo di gestione** diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
- c) **controllo di regolarità amministrativa e contabile** diretto ad assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- d) **controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, finalizzato anche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- e) **controllo sulle società partecipate non quotate** diretto a verificare lo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali propri delle società partecipate, in relazione sia al bilancio che all'efficienza, efficacia ed economicità della loro azione amministrativa;
- f) **controllo sulla qualità dei servizi erogati** diretto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

TITOLO II – CONTROLLO STRATEGICO

art.3 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il controllo strategico esamina lo stato di attuazione dei programmi, anche in relazione al Ciclo di Gestione delle Performance di cui al D.lgs. n.150/2009. In particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano strategico di cui al successivo art.5, nelle linee programmatiche di mandato, nella Relazione Previsionale e Programmatica e negli altri documenti di programmazione e di bilancio ed è teso a valutare, nel processo di realizzazione degli obiettivi, gli aspetti economico finanziari e socio economici, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda.

art.4 – SOGGETTI PREPOSTI

Il controllo strategico è esercitato dall'ufficio Controllo strategico sotto la direzione del Segretario Generale.

art.5 – FASI E MODALITA' DEL CONTROLLO STRATEGICO

1. Le linee programmatiche di mandato del Sindaco costituiscono la base per la formazione del Piano strategico triennale, proposto dal Sindaco e approvato dal Consiglio comunale, entro il primo termine utile per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica. Il Piano strategico individua gli obiettivi strategici e le azioni da intraprendere, nel periodo di riferimento, per il loro conseguimento.
2. L'ufficio Controllo strategico monitora, almeno trimestralmente, anche avvalendosi di procedure informatiche, l'andamento degli obiettivi strategici, evidenziando gli aspetti e le informazioni di cui al precedente art.3. I risultati della verifica effettuata sono utilizzati ai fini di rapporti periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, almeno nelle seguenti scadenze:
 - a) approvazione della deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del D.Lgs. n.267/2000);
 - b) approvazione del rendiconto annuale;

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

art.6 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il controllo di gestione, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e impiegate e l'analisi della comparazione tra i costi e la qualità e quantità dei servizi offerti, fornisce gli elementi informativi per valutare la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate.

art.7 – SOGGETTI PREPOSTI

1. Il controllo di gestione è esercitato dal Servizio Programmazione e Controllo sotto la direzione del Segretario Generale;
2. I Dirigenti, in riferimento alle attività e agli obiettivi assegnati alle rispettive direzioni nel Piano Esecutivo di gestione e nel piano dettagliato degli obiettivi – Piano della Performance- di cui al successivo art. 8, concorrono al controllo di gestione secondo quanto previsto dal presente regolamento, dal regolamento di Contabilità e dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

art.8 – FASI E MODALITA' DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione si realizza attraverso:
 - a) la definizione degli obiettivi gestionali annuali, dei relativi indicatori e dei valori attesi ad essi collegati. Il piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance - predisposto dal Segretario Generale, è integrato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione e definito in coerenza con la programmazione finanziaria e gli indirizzi contenuti negli atti di programmazione strategica;
 - b) la rilevazione periodica e a consuntivo – effettuata dai Dirigenti con il supporto del Servizio Programmazione e Controllo- delle azioni realizzate, dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati, dei dati relativi alle risorse impiegate in rapporto a quelle previste, al fine anche dell'adozione delle azioni correttive da porre in essere a fronte di eventuali scostamenti tra risultati realizzati e valori attesi;
 - c) la comunicazione delle risultanze dell'attività di monitoraggio con segnalazione di eventuali scostamenti o aree di criticità riscontrate e le azioni correttive poste in essere o da adottare;
2. Il controllo di gestione viene effettuato con cadenza quadrimestrale.

art.9 – RENDICONTO DEI RISULTATI

1. Sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate a conclusione di ciascun esercizio dai Dirigenti, il Segretario Generale, avvalendosi del Servizio Programmazione e Controllo, predispone annualmente, di norma entro il primo quadrimestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, il rendiconto sullo stato di attuazione degli obiettivi annuali.
2. Il rendiconto è verificato e validato dal Nucleo di Valutazione, che se ne avvale al fine della valutazione dei dirigenti, viene comunicato alla Giunta che ne prende atto, è soggetto alla forme di pubblicità previste dalla legge e dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in conformità a

quanto stabilito dall'art.198 bis del D.Lgs. n.267/2000, viene trasmesso alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

TITOLO IV – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

art.10 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Si esercita in via preventiva e in via successiva sugli atti amministrativi.

art.11 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. In via preventiva il controllo di regolarità amministrativa è esercitato da ogni Dirigente competente per materia attraverso l'espressione del parere di regolarità tecnica che, avendo per oggetto la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ne attesta la sussistenza. Il parere di regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale e al Consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo. Il parere di regolarità tecnica è inserito nella deliberazione. Qualora la Giunta comunale o il Consiglio comunale non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
2. Il parere di regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti di competenza dirigenziale si intende rilasciato dallo stesso dirigente competente per materia che sottoscrive l'atto o il provvedimento.

art.12 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Dirigente del servizio finanziario. Il controllo di regolarità contabile è esercitato anche con la partecipazione del Collegio dei Revisori dei conti per gli atti per i quali la legge ne preveda l'espressione.
2. Il parere di regolarità contabile è obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il parere di regolarità contabile è inserito nella deliberazione. Ove la Giunta comunale o il Consiglio comunale non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Sulle determinazioni dirigenziali, il controllo preventivo di regolarità contabile è esercitato attraverso l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Dirigente del Servizio finanziario, secondo quanto stabilito dal regolamento di Contabilità del Comune.
4. Circa la responsabilità dei pareri espressi dai responsabili dei servizi su ogni proposta di deliberazione alla Giunta o al Consiglio, si richiama integralmente l'art. 49 come sostituito dall'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito dalla Legge n. 213 del 07/12/2012.

art.13 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo è assicurato, secondo i principi generali di revisione aziendale, dal Segretario Generale; viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e sugli altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le modalità operative del controllo sono definite con atto del Segretario Generale.
2. Il controllo successivo viene effettuato con cadenza trimestrale;
3. Il controllo successivo è volto a verificare che, nell'adozione degli atti, siano stati rispettati i seguenti requisiti:
 - a) regolarità formale: finalizzata al riscontro degli elementi essenziali dell'atto, al rispetto della normativa, delle procedure e dei tempi procedurali;
 - b) coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale;
4. I risultati del controllo sono trasmessi, a cura del Segretario Generale e sotto forma di report, ogni 3 mesi ai dirigenti responsabili, unitamente alla direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ogni 6 mesi al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco, al Consiglio Comunale.

TITOLO V – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

art.14 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il controllo sugli equilibri finanziari, diretto a garantire il costante monitoraggio della gestione finanziaria anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interna, è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme di attuazione dell'art.81 della Costituzione. Si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs. n.267/2000 riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui. Si estende inoltre alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

art.15 – SOGGETTI PREPOSTI

Il controllo sugli equilibri finanziari è esercitato sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente del Servizio finanziario, mediante la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti e con il coinvolgimento attivo del Sindaco e della Giunta comunale, del Segretario Generale e dei dirigenti, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

art.16 - RINVIO

Per le modalità di espletamento del controllo sugli equilibri finanziari si fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità dell'ente, secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 147 quinquies del D.lgs 267/2000.

TITOLO VI – CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

art.17 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Siena, ai sensi dell'art.33 del Regolamento di contabilità, esercita una generale attività di controllo sui risultati delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi; a tal fine, l'Ufficio Partecipazioni predispone una relazione consolidata da presentarsi al Consiglio, per presa d'atto, non oltre al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento:
Nel contesto di tale tipologia generale di controllo, il controllo esercitato, ai sensi dell'art.147 quater del T.U.E.L., sulle società partecipate dal Comune di Siena non quotate, è diretto anche a valutare lo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali delle società partecipate e si esplica con le modalità disciplinate dal successivo art. 19.

art.18 – STRUTTURA PREPOSTA

Il controllo sulle società partecipate è esercitato dal Dirigente del servizio finanziario che si avvale dell'ufficio Partecipazioni; con detta struttura collaborano le direzioni competenti per materia in relazione all'ambito di attività delle società partecipate.

art.19 – FASI E MODALITA' DEL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

1. Per l'effettuazione del controllo, l'Amministrazione comunale definisce preventivamente, nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società – sia in termini di bilancio che di efficacia, efficienza ed economicità del servizio - e gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi dalle stesse erogati;
2. L'attività di controllo si avvale di idoneo sistema volto ad acquisire informazioni in ordine ai rapporti finanziari tra l'ente e le società partecipate, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, ai contratti di servizio, alla qualità dei servizi erogati, al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli ulteriori vincoli fissati dal legislatore;
3. L'Ufficio Partecipazioni, sulla base delle informazioni acquisite, analizza eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla Relazione Previsionale e Programmatica e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. L'analisi è coordinata con le scadenze di verifica generale degli equilibri di Bilancio previste dagli artt. 16 e 17 del Regolamento di Contabilità del Comune. Per gli scostamenti di particolare

rilevanza strategica è redatto apposito report da inviarsi al Sindaco, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti;

4. I risultati complessivi del controllo sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, da presentarsi al Consiglio comunale per la presa d'atto di norma entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa previsione normativa.

TITOLO VII – CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

art.20 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Siena, nelle sue singole direzioni, garantisce il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi esterni, applicando metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.